

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, JERVOLINO RUSSO Rosa,
MARAVALLE, JANNELLI, PARRINO e CONTI PERSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1980

Integrazioni alle disposizioni relative all'inquadramento nella qualifica di professore straordinario contenute nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'università

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge scaturisce in primo e principale luogo dall'esigenza di ovviare ad una palese discriminazione che venne operata, in sede di approvazione dei provvedimenti urgenti per l'Università adottati nel 1973, in danno delle categorie cui si riferisce il presente disegno di legge.

Tale discriminazione fu, in sede giudiziaria, evidenziata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con due ordinanze recanti le date del 16 febbraio 1977 e del 19 aprile 1978, ebbe a rimettere gli atti relativi alla Corte costituzionale, per sospetta violazione, nell'articolo 3 del decreto-legge n. 580 del 1973 (e della relativa legge di conversione), del parametro costituzionale di cui all'articolo 3 della Carta fondamentale.

La Corte dal canto suo, con ordinanza n. 95 del 1980, ha sollevato di fronte a sè

più ampia questione di legittimità costituzionale della stessa norma, con riferimento, oltrechè all'articolo 3, agli articoli 33 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.

È appena il caso di ricordare che del terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione, e della relativa eccezione al principio del pubblico concorso, il Parlamento ha in passato (ed anche attualmente) fatto ampio uso, a favore delle più disparate categorie di pubblici dipendenti.

Se è comprensibile, ma non giustificabile, che nel 1973 l'urgenza di adottare un provvedimento tampone fece sì che dagli inquadramenti nei ruoli di professore straordinario fossero stati esclusi gli assistenti ordinari e gli astronomi, liberi docenti che al momento dell'adozione dei provvedimenti urgenti per l'Università fossero stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra o fos-

sero stati incaricati per almeno tre anni, talè discriminazione non può essere perpetuata sulla base degli attuali strumenti normativi, che si propongono come organici e definitivi.

Il presente disegno di legge, pertanto, nell'intento di ovviare ad una situazione che mortifica la posizione di poche centinaia

di docenti, qualificati sotto ogni profilo, vuole riparare a quella che, nel 1973, fu palese insensibilità nei confronti di categorie meritevoli e da tempo inserite nell'ambito dei docenti universitari in base a successive valutazioni e conferme. Per questi motivi si chiede una rapida approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'inquadramento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, (misure urgenti per l'Università), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende, in quanto alla acquisizione della qualifica di professore straordinario, agli assistenti ordinari ed agli astronomi, liberi docenti, che, alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti normativi, fossero stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra, ovvero fossero stati incaricati di insegnamento ufficiale per almeno tre anni, anche non continuativi.

Il predetto inquadramento decorre, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.